

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Votazione nominale:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	5
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Sostituzioni:	
Senatori Mancino ed altri: Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (2966)	3	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	6
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Martino Guido	5	Parlato: Modifica dell'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto di fondi rustici (254);	
Bruni Francesco	5	Starpa: Modifica dell'articolo 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente norme sui contratti agrari (1060);	
Diglio Pasquale	5	Stefanini ed altri: Modifica ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (1282);	
Pellizzari Gianmario	5		
Rabino Giovanni Battista, <i>Relatore</i>	3		
Toma Mario	4		
Zarro Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4		

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1988

	PAG.		PAG.
Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (1614);		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	16
Torchio ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento ai casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria parziaria in affitto e nuove norme in materia di prelazione agraria (2462)	6	Zarro Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	16
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15	Votazione nominale:	
Martino Guido, <i>Presidente</i>	14	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	23
Binelli Gian Carlo	15	Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Bruni Francesco	15	Bortolani ed altri: Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (1420)	24
Caradonna Giulio	14	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	24
Cristoni Paolo	7, 14	Cristoni Paolo, <i>Relatore</i>	24
Diglio Pasquale	15	Votazione nominale:	
Rabino Giovanni Battista, <i>Relatore</i>	6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	28
Torchio Giuseppe	14	Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Zarro Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> ..	8, 9, 11, 12, 13, 14	Campagnoli: Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (690)	28
Votazione nominale:		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	28
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	15	Votazione nominale:	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	32
Borri ed altri: Tutela della denominazione di origine « prosciutto di Parma » (1270)	16		

La seduta comincia alle 9,30.

GIUSEPPE ORCIARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, l'onorevole Lobianco è sostituito dall'onorevole Antonucci, mentre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l'onorevole Zaniboni è sostituito dall'onorevole Battaglia Pietro.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Mancino ed altri: Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Mancino ed altri: « Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 luglio 1988.

Ricordo che nella seduta del 28 settembre scorso avevamo proseguito la discussione sulle linee generali. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Non credo di aver nulla da aggiungere a

quanto ho avuto occasione di riferire nelle sedute precedenti: l'Ente in questione ha rappresentato un concreto elemento di sviluppo ed ha conseguito positivi risultati operativi. Pertanto, invito la Commissione ad approvare la proposta in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. È attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari, un contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse irrigue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento previsto alla voce: « Contributo per la valorizzazione e la utilizzazione delle risorse irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio nominale.

Gli onorevoli Toma, Martino, Bruni Francesco e Diglio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati esaminata la proposta di legge che prevede un contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia;

constatato che tale contributo è da considerarsi una erogazione *una tantum* volta anche a sanare i debiti pregressi dell'Ente, e che comunque nulla sana di una situazione di indebitamento strutturale e continuo nel tempo se non intervengono profonde modifiche nella gestione e negli assetti istituzionali dell'Ente,

impegna il Governo

a riferire in Parlamento entro sei mesi sulle cause dell'indebitamento strutturale dell'Ente, a valutare l'eventualità della presentazione di un disegno di legge per una profonda trasformazione o per un eventuale scioglimento dello stesso onde consentire l'unificazione con altri enti che operano nello stesso settore, nel medesimo bacino e con gli identici scopi ».

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accolgo l'ordine del giorno con il quale si chiede che il Governo riferisca al Parlamento entro sei mesi sulle cause dell'indebitamento ed esami, inoltre, l'opportunità di formulare un disegno di legge volto a trasformare l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione valutando, altresì, la possibilità di una sua unificazione con altre strutture operanti nello stesso settore e nel medesimo bacino con identici scopi.

Il Governo condivide lo spirito di questo ordine del giorno pur non potendo fare a meno di notare che esso contiene alcune formule piuttosto aspre, tra le quali la notazione che « tale contributo è da considerarsi un'erogazione *una tantum* volta anche a sanare i debiti pregressi

dell'Ente ». L'esecutivo intende, viceversa, emanare un provvedimento — di cui solleciterà l'approvazione — diretto anche a sanare alcune passività pregresse, ma finalizzato soprattutto ad impiegare per investimenti le somme stanziare dal Parlamento.

A questo proposito, desidero precisare alla Commissione che, sotto il profilo formale della competenza, gli stanziamenti sono compresi, appunto, tra le spese in conto capitale.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione dell'ordine del giorno accolto dal Governo ?

MARIO TOMA. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARIO TOMA. Preannuncio il voto contrario del gruppo comunista al provvedimento in esame, perché ci siamo trovati di fronte a tutta una serie di tesi, sostenute non solo dai dirigenti dell'Ente, ma anche dai proponenti del testo pervenuti dal Senato, che contrastano con lo stato effettivo di gestione e di utilizzazione dei finanziamenti. Il sottosegretario Zarro ha lamentato l'asprezza di alcune espressioni contenute nell'ordine del giorno. Credo che tale asprezza derivi dal modo in cui l'Ente è stato gestito: esiste un indebitamento che aumenta di anno in anno e che non può essere ricondotto solamente — come affermano i dirigenti dell'Ente stesso — ai ritardi con cui sono stati erogati i finanziamenti. Ritengo, invece, che vi sia un vero e proprio indebitamento strutturale, dovuto ad un rigonfiamento del personale e ad un suo impiego in maniera impropria. Non vorrei aprire un altro « Irpiniagate », però è chiaro che questo organismo, che ha mezzi e uomini in Irpinia, non dispone poi delle strutture necessarie al perseguimento dei fini per i quali è stato istituito.

Per tutte queste ragioni, il gruppo comunista esprimerà voto contrario.

Considero favorevolmente l'impegno assunto dal Governo di riferire in Parlamento entro sei mesi sulle cause dell'indebitamento strutturale dell'Ente; così come concordo sulla necessità di presentare un disegno di legge (ed in tal senso premono le popolazioni delle zone interessate e gli enti locali) teso ad una trasformazione o all'eventuale scioglimento dell'Ente, per consentire l'unificazione con gli altri enti operanti con analoghi scopi.

GIANMARIO PELLIZZARI. Dichiaro il voto favorevole alla proposta di legge, ma unicamente per disciplina di partito.

GUIDO MARTINO. Desidero sottolineare come considerazioni di fatto e di diritto abbiano spinto all'accoglimento della proposta di legge, alla quale anche il gruppo repubblicano darà il proprio assenso. Sarà comunque opportuno pervenire ad una razionalizzazione del settore, soprattutto in una zona in cui le misure adottate appaiono non pienamente rispondenti ai criteri di intervento dello Stato nel settore stesso.

PASQUALE DIGLIO. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare ha carattere di emergenza. Occorre, infatti, fare chiarezza in ordine alle funzioni da attribuire a questo e ad altri enti analoghi, in quanto ci troviamo di fronte ad una profonda confusione di ruoli. I problemi da risolvere riguardano non solo la liquidità (come ci è stato segnalato dai rappresentanti dell'Ente stesso) ma anche la sua gestione futura.

In questa logica dell'emergenza, pur sottolineando la necessità di una maggiore razionalizzazione del settore in una zona particolare del nostro paese, dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista.

FRANCESCO BRUNI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo la mia convinta adesione al testo in esame,

sulla base di quanto espresso dal relatore, che intendo ringraziare fin d'ora.

Vorrei sottolineare innanzitutto che sul testo pervenutoci dal Senato si era già registrata, presso l'altro ramo del Parlamento, la convergenza di tutte le forze politiche; inoltre, credo che con il provvedimento sia possibile risolvere alcuni gravi problemi. D'altra parte, l'ordine del giorno testé approvato, invitando il Governo ad una ristrutturazione dell'organismo, consentirà di superare le difficoltà nelle quali lo stesso si dibatte sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista istituzionale.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Mancino ed altri: « Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia » *(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2966):*

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	19
Hanno votato no	13

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Andreoni, Antonucci, Battaglia Pietro, Biasci, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Crescenzi, Cristoni, Diglio, Martino, Orciari, Pellizzari, Rabino, Ricci, Rosini, Torchio, Urso e Zambon.

Hanno votato no:

Barzanti, Binelli, Civita, Conti, Fachin Schiavi, Felissari, Lavorato, Montecchi, Nardone, Poli, Stefanini, Tiezzi e Toma.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Andreoni, Barzanti, Biasci, Conti, D'Alia, Lobianco, Micheli, Rosini, Stefanini, Urso e Zaniboni sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Battaglia Pietro, Grilli, Borri, Prandini, Fumagalli Carulli, Antonucci, Russo Ferdinando, Zampieri, Umidi Sala, Orsini Gianfranco e Carrus.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUIDO MARTINO

Discussione delle proposte di legge Parlato: Modifica all'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto di fondi rustici (254); Sterpa: Modifica dell'articolo 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente norme sui contratti agrari (1060); Stefanini ed altri: Modifica ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (1282); Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (1614); Torchio ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento ai casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria parziaria in affitto e nuove norme in materia di prelazione agraria (2462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Parlato: « Modifica all'articolo 26 della legge

3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto di fondi rustici »; Sterpa: « Modifica dell'articolo 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente norme sui contratti agrari »; Stefanini, Binelli, Montecchi, Toma, Poli, Barzanti, Nardone, Felissari e Petrocelli: « Modifica ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi »; Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco, Bortolani, Campagnoli, Ciaffi, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon e Zuech: « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982 n. 203 relative alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi »; Torchio, Martino, D'Alia e Rosini: « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento ai casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria parziaria in affitto e nuove norme in materia di prelazione agraria ».

Ricordo ai colleghi che il provvedimento è già stato esaminato dalla nostra Commissione in sede referente ed è stato predisposto un testo unificato delle proposte di legge.

Comunico, inoltre, che la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole

con la seguente condizione:

che all'articolo 2 si chiarisca che il termine di due anni ivi previsto debba intendersi riferito ai due anni antecedenti l'entrata in vigore del provvedimento in esame ».

L'onorevole Rabino ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente. Preannuncio, inoltre, la presentazione di un emendamento al fine di recepire le indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo per la discussione il testo unificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Effetti della dichiarazione di conversione).

1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203 deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

2. Il termine utile per la richiesta di conversione è riaperto per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le parole: purché il concedente non sia un imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi del successivo articolo 3 o abbia fornito un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa.

1. 1

Torchio.

All'articolo 1 è soppresso il comma 2.

1. 2

Torchio.

All'articolo 1 è soppresso il comma 2.

1. 3

Cristoni.

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i concedenti che siano invalidi di guerra, per servizio, del lavoro o civili.

1. 4

Caradonna.

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: I proprietari dei terreni soggetti alla presente legge sono esclusi dal pagamento dell'imposta di successione e dell'INVIM.

1. 5

Caradonna.

PAOLO CRISTONI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul mio emendamento 1.3.

La legge cui facciamo riferimento è controversa ed è questo il motivo per cui si rende necessario, in questa sede, procedere ad un riordino della materia a seguito di una sentenza della Corte costituzionale.

Siamo partiti dall'esigenza di chiudere un contenzioso per due ragioni: innanzitutto perché entro il 1989 scadranno i termini per l'applicazione della prima parte della legge ed il provvedimento nel suo complesso esaurirà i suoi effetti nel giro di due anni. Inoltre, sono già trascorsi quattro anni durante i quali coloro che ne avessero avuto l'intenzione avrebbero potuto presentare la domanda; prolungare la scadenza dei termini significa riaprire un contenzioso; non credo più alle pressioni di tipo psicologico tra proprietari ed affittuari nell'Italia post-moderna.

Avevo proposto, al posto della soppressione del comma 2, di modificarlo, introducendo una casistica specifica e limitata dei soggetti che potrebbero godere della riapertura dei termini. In sostanza, verifichiamo chi sia stato effettivamente escluso per vizio formale nella domanda. Rimango, comunque, contrario a riaprire ad libitum i termini. A sostenere questa mia opinione vi sono anche ragioni di

tipo economico riguardanti l'agricoltura moderna ed il riassetto fondiario.

Colgo l'occasione per illustrare anche l'emendamento da me presentato all'articolo 4 (concernente la definizione dell'adeguato apporto). Con tale modifica intendo introdurre una semplificazione di tipo amministrativo, riducendo il contenzioso e riqualificando i termini della contrattualistica. La mia proposta consiste nel riaccorpate le categorie B, C e D in un unico riferimento di carattere generale, conservando i principi ed eliminando ulteriori difficoltà nel raggiungere l'accordo sulla definizione dell'adeguato apporto. Non sto a ripetere quali siano i meccanismi della legge perché sono noti a tutti. Attualmente il contenzioso nasce dalla disorganicità della casistica prevista dai tre commi dell'articolo 4.

Da parte mia, vi è la disponibilità a ricercare una soluzione intermedia, sotto il profilo sia lessicale sia giuridico, che mantenga inalterato il principio della definizione adeguata del rapporto e che renda meno burocratico e difficile il raggiungimento di un giusto accordo tra le parti contraenti.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare che l'emendamento presentato dall'onorevole Cristoni tocca aspetti di legittimità costituzionale. Pertanto, può essere votato solo in linea di principio e qualora venisse approvato si renderebbe necessario il parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE DEL PRESIDENTE
MARIO CAMPAGNOLI

GIOVANNI BATTISTA RABINO, Relatore. Esprimo parere contrario agli emendamenti.

GIOVANNI ZARRO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Torchio 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Torchio 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Cristoni 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Caradonna 1.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Caradonna 1.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Ulteriore caso di esclusione della conversione).

1. All'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203 dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *c)* quando, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito nell'articolo 29-ter ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima anche quando, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito nell'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. 1

Relatore.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. L'emendamento da me presentato è volto a recepire le indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo come modificato per coordinamento con il nuovo articolo 2:

ART. 3.

(Imprenditore agricolo a titolo principale).

1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della

legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista dal precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, sempreché sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. La regione si esprime entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

3. 1

Cristoni.

All'articolo 3, è soppresso il comma 2.

3. 2

Cristoni.

All'articolo 3, è soppresso il comma 3.

3. 3

Cristoni.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 3.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 3.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo come coordinato:

ART. 4.

(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa).

1. Dopo l'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« ART. 29-bis — *(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa).* — 1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l'intervento del concedente:

c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente, stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, sono soppresse, alla lettera a) della novella, le parole: e retribuzione del lavoro.

4. 1

Torchio.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine della lettera a) della novella le parole: con il medesimo ordinamento colturale.

4. 2

Torchio.

All'articolo 4, comma 1, è soppressa la lettera b) della novella.

4. 3

Cristoni.

All'articolo 4, comma 1, lettera b) della novella, dopo le parole: della casa colonica, sono aggiunte le parole: per i contratti di mezzadria.

4. 4

Torchio.

All'articolo 4, comma 1, è soppressa la lettera d) della novella.

4. 5

Cristoni.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, Relatore. Esprimo parere contrario agli emendamenti.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Torchio 4.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Torchio 4.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 4.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Torchio 4.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 4.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Opposizione del concedente -
Onere della prova).

1. Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« ART. 33-bis. — (Opposizione del concedente). — 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46 ».

2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 1, sono soppresse al comma 1 della novella le parole: mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

5. 1

Cristoni.

All'articolo 5, comma 1, è soppresso il comma 2 della novella.

5. 2

Torchio.

All'articolo 5, comma 1, al comma 1 della novella sostituire le parole 90 giorni con le parole 120 giorni.

5. 3

Torchio.

All'articolo 5 è soppresso il comma 2.

5. 4

Torchio.

All'articolo 5 è soppresso il comma 2.

5. 5

Cristoni.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 5.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Torchio 5.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Torchio 5.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Torchio 5.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 5.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Scorte).

1. Dopo l'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« ART. 35-bis. — (Scorte). — 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al 6 per cento del valore di tali beni.

2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Enti e società).

1. Agli enti ed alle società, fuori dai casi previsti nell'articolo 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non si applicano le norme dell'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

Diglio.

Sopprimere l'articolo 7.

7. 2.

Cristoni.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*.
Concordo con il parere manifestato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7, di cui si propone la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo coordinato in relazione agli emendamenti precedentemente approvati:

ART. 7.

(Durata dei contratti associativi non convertiti).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la durata di dieci anni ivi disposta per i contratti associativi previsti dall'articolo 25 della medesima legge che non vengono trasformati in affitto, si applica, oltre che nei casi di cui alla lettera *b*) del primo comma dello stesso articolo 34, anche nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione di cui all'articolo 2 della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Competenze).

1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Nei giudizi in corso in primo grado, relativi alla causa di esclusione prevista nella lettera *c*) dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il convenuto può proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio ed esercitare le facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 416 del codice di procedura civile entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Restano, comunque, salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 9.
9. 1.

Diglio.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 8.
8. 2.

Cristoni.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 8. 1 e 8. 2.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Effetti).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetto di controversie giudiziarie, che non siano definite con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:

ART. 9. — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza esecutiva o con l'accordo di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

9. 1

Cristoni.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, Relatore. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

GIOVANNI ZARRO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cristoni 9.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9.
(È approvato).

Il relatore propone il seguente titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla convenzione in affitto dei contratti agrari associativi ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Stante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 13.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIULIO CARADONNA. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, coerente con la propria posizione che lo ha portato in passato a combattere duramente la legge « madre » del presente provvedimento, esprimerà voto contrario, sottolineando che le prese di posizione di incostituzionalità della legge, a suo tempo assunte dal gruppo stesso, sono state puntualmente confermate dalla Corte costituzionale.

Il nostro voto deriva dalla contrarietà alla conversione forzata dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in contratti di affitto; il provvedimento che ci accingiamo a votare contiene un elemento in più di incostituzionalità: la riapertura dei termini per la suddetta conversione.

Poiché, infatti, i termini sono già scaduti e le disdette sono già state recapitate ai rappresentanti della colonia e

della mezzadria, non vi è dubbio che a questo punto diventa perfettamente legittimo un nuovo ricorso alla Corte costituzionale da parte dei concedenti.

Desidero sottolineare lo spirito di fazione contenuto nel testo, spirito contrario ai diritti della proprietà privata garantiti dalla Costituzione, soprattutto ove si consideri che i contratti agrari di cui si parla nel provvedimento sono bloccati fin dal 1940 in base alla precedente legge De Marzi-Cipolla. Circa quest'ultima, vorrei ricordare la stretta collaborazione tra il partito comunista e la democrazia cristiana in quella che noi consideriamo una forma non di democrazia, ma di degenerazione demagogica, mirante unicamente ad ottenere voti.

Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, convinto che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, si oppone a questo provvedimento e alla riapertura dei suddetti termini, ritenendo che si tratti di un sopruso contrario alla Costituzione e alle norme generali del diritto.

GIUSEPPE TORCHIO. A titolo personale, dichiaro il mio voto contrario al provvedimento, dal momento che sono stati respinti tutti gli emendamenti da me presentati.

GUIDO MARTINO. In altre occasioni ebbi a dire che avrei agito in ossequio al dettato costituzionale nel pieno rispetto della sentenza della giurisprudenza, purché la legge venisse approvata in un testo chiaro ed inequivocabile, per dare soluzione ad una situazione incresciosa. Debbo rilevare, in questa sede, che emendamenti proposti anche dalla maggioranza, in considerazione dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati, sono stati respinti; ritenendo, quindi, non sufficienti le garanzie offerte dal testo attuale, preannuncio il mio voto contrario.

PAOLO CRISTONI. Desidero ringraziare tutti i commissari del Comitato ristretto per la pazienza con cui si sono dedicati all'approfondimento delle questioni in discussione, nel rispetto assoluto delle varie posizioni.

Richiamo l'intervento del capogruppo nella passata legislatura, Paolo Babbini, pronunciato il 19 novembre 1980 all'atto di presentazione di questo provvedimento, a testimonianza della posizione del gruppo socialista. Babbini, dissociandosi dal gruppo comunista e da quello democratico cristiano, ribadì la necessità, nonostante l'espressione di un voto positivo sulla proposta di legge, di tenere in considerazione le esigenze dell'agricoltura moderna, che non poteva più dipendere dal solo possesso della terra. Infatti, la nuova centralità dell'agricoltura trovava e trova fondamento nei rapporti internazionali di produzione e produttivi.

Il lavoro svolto nel Comitato ristretto rappresenta il frutto di una discussione complessiva, anche se si sono manifestate posizioni differenti.

Mi associo all'opinione espressa dall'onorevole Martino per quanto riguarda la riapertura dei termini, perché avremmo potuto evitare l'insorgere del contenzioso, mentre il comma 2 di fatto lo riapre. Preannuncio, pertanto, la mia astensione.

PASQUALE DIGLIO. Desidero sottolineare che la materia di cui stiamo trattando è stata oggetto di discussione parlamentare già nella scorsa legislatura, quando la nostra Commissione esaminò il provvedimento in sede legislativa. Questa vicenda assume una caratterizzazione particolare, poiché si sta superando una fase difficile in ordine al rapporto terra-soggetti imprenditoriali. È convincimento comune — anche degli esponenti del mondo agricolo — che si debba chiudere questa fase con la chiarezza necessaria, determinando i modi in cui deve nascere il rapporto in relazione al tipo di contratto che si pone in essere. In questo contesto, ritengo che la riapertura dei termini possa contribuire a chiarire la situazione evitando, inoltre, che si producano differenziazioni rispetto a quanto è avvenuto nel passato.

Sulla base di tali valutazioni, il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

GIAN CARLO BINELLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista, ben sapendo che abbiamo lavorato assiduamente per soddisfare le esigenze di un'agricoltura moderna.

FRANCESCO BRUNI. Il gruppo democristiano voterà a favore di questo provvedimento nella convinzione che esso sia utile a dare attuazione alle decisioni assunte dalla Corte costituzionale e a chiarire alcuni problemi di fondo come, per esempio, l'adeguato apporto.

Approvando il testo al nostro esame esprimiamo una visione moderna e nuova di un'agricoltura che si fonda sul concetto di impresa.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno subito votate a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Parlato (254); Sterpa (1060); Stefanini ed altri (1282); Lobianco ed altri (1614); Torchio ed altri (2462), in un testo unificato e con il seguente titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conver-

sione in affitto dei contratti agrari associativi » (254-1060-1282-1614-2462):

Presenti	37
Votanti	35
Astenuti	2
Maggioranza	18
Hanno votato sì	31
Hanno votato no	4

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Battaglia Pietro, Binelli, Borri, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Carrus, Civita, Crescenzi, Diglio, Fachin Schiavi, Felissari, Fumagalli Carulli, Grilli, Lavorato, Montali, Montecchi, Nardone, Orsini Gianfranco, Pellizzari, Poli, Prandini, Rabino, Ricci, Russo Ferdinando, Toma, Zambon, Zampieri, Zuech.

Hanno votato no:

Caradonna, Manna, Martino, Torchio.

Si sono astenuti:

Cristoni, Grosso.

Seguito della discussione della proposta di legge Borri ed altri: Tutela della denominazione di origine « prosciutto di Parma » (1270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borri ed altri: « Tutela della denominazione di origine "prosciutto di Parma" ».

Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI ZARRO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Desidero esprimere la perplessità del Governo su alcune norme della legge, anche alla luce delle valutazioni espresse dal Ministero della sanità, che ci si riserva di riconsiderare in occasione della predisposizione della legge-quadro sui DOC.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO I.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

ART. 1.

(Denominazione dei prodotti).

1. La denominazione di origine « prosciutto di Parma » è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge, e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 2.

(Zona tipica di produzione e stagionatura).

1. La zona tipica di produzione comprende il territorio della provincia di Parma posto a sud della via Emilia a distanza da questa non inferiore a cinque chilometri, fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad ovest dal corso del torrente Stirone.

2. Il periodo di stagionatura decorre dalla salagione e non deve essere inferiore ai 10 mesi per i prosciutti tra i 7 e i 9 chilogrammi di peso ed ai 12 mesi per quelli di peso eccedente i 9 chilogrammi. I pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all'atto dell'applicazione del contrassegno di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

(Caratteristiche merceologiche).

1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma a stagionatura ultimata sono:

a) forma esteriore tondeggiante: privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da pregiudicare l'immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) ad un massimo di 6 centimetri (rifilatura corta);

b) peso: normalmente tra gli 8 e 10 chilogrammi e comunque non inferiore ai 7;

c) colore al taglio: uniforme tra il rosa ed il rosso, inframezzato dal bianco puro delle parti grasse;

d) aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma, fragrante e caratteristico.

(È approvato).

CAPO II.

PRODUZIONE E VENDITA

ART. 4.

(Prescrizioni produttive).

1. Le razze l'allevamento e l'alimentazione dei suini da cui provengono le cosce fresche di cui al precedente articolo 1, devono essere conformi, una volta divenute operanti, alle prescrizioni emanate dall'organismo abilitato di cui al successivo articolo 11 ed approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità.

2. L'allevatore è tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformità dei medesimi alle prescrizioni di cui al comma 1.

3. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

(È approvato).

ART. 5.

(Divieto di conservazione e tipicità delle fasi di produzione).

1. Le cosce dei suini impiegati per la produzione del prosciutto di Parma non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione ivi compresa la congelazione e devono essere muniti di un timbro indelebile impresso a cura del macellatore.

2. All'atto della salagione sulle cosce fresche deve essere apposto un sigillo attestante la data di inizio della lavorazione.

3. Le fasi di produzione devono essere effettuate, dalla salagione alla fine della stagionatura, nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.

(È approvato).

ART. 6.

(Contrassegno per il prodotto disossato).

1. Il prosciutto di Parma, dopo l'applicazione del contrassegno, può essere commercializzato anche disossato ed in tal caso eventualmente venduto in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato.

2. Nei casi di cui comma 1, qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovrà essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato e secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione. In questi casi le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 2.

(È approvato).

ART. 7.

(Norme di garanzia).

1. È vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonché sui documenti comunque riferentisi al prodotto, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di Parma o rivendicare le qualità tipiche di esso.

2. È comunque vietato per il prosciutto non tutelato:

a) utilizzare la denominazione « prosciutto di Parma » nonché qualsiasi altra denominazione o indicazione contenente o facente riferimento al nome « Parma » nonché a qualsiasi altro nome di comune compreso nella zona tipica di cui al precedente articolo 2;

b) utilizzare espressioni quali « tipo Parma », « stagionato a Parma », anche se riferite ad altri comuni della zona tipica, ovvero quali « stagionato nella zona tipica », « lavorazione alla parmigiana » e simili;

c) utilizzare nell'indicazione della sede dell'impresa produttrice o dello stabilimento di produzione, i nomi dei comuni della zona tipica con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a tre millimetri di larghezza, nonché utilizzare, nell'indicazione della provincia, il nome « Parma », in luogo del quale dovrà essere utilizzata la sigla « PR »;

d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualità di esso.

(È approvato).

ART. 8.

(Divieto di denominazioni concorrenti).

1. L'uso delle denominazioni geografiche riferentisi ai comuni compresi nella zona tipica di cui all'articolo 2 o loro variazioni, deformazioni, derivazioni o abbreviazioni è vietato nella ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri la utilizzazione — con riferimento al prosciutto — da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1970, n. 506.

2. La ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa di cui al comma 1, nell'ipotesi che non siano vietati e vengano utilizzati per il prosciutto non tutelato, devono essere indicati con caratteri di dimensioni non superiori a 5 millimetri di altezza e 5 millimetri di larghezza.

(È approvato).

ART. 9.

(Divieto di denominazioni diverse o integrate e norme accessorie).

1. È vietato utilizzare, in alternativa o in aggiunta alla denominazione tutelata, qualsiasi altra denominazione o qualificazione geografica del prodotto, comunque attinente a comuni compresi nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, comma 2, lettere a), b) e d), ed 8, comma 1, si applicano anche ai prosciutti le cui modalità di produzione siano di tipo diverso da quella del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto, il prosciutto affumicato e simili.

3. La riproduzione del contrassegno di cui al precedente articolo 1, comunque utilizzata, è riservata all'organismo abilitato oltre che come segno distintivo della propria attività, in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato.

4. I divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 ed 8 si estendono, in quanto compatibili, anche alla reclamizzazione pubblicitaria ed alla promozione in qualsiasi forma del prosciutto.

5. Le violazioni dei divieti, di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 costituiscono altresì, salve le sanzioni di cui ai successivi articoli 13 e seguenti, atti di sleale concorrenza ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

(È approvato).

CAPO III.

CONTROLLI E VIGILANZA

ART. 10.

(Obbligo di assoggettamento a controllo).

1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie per verificare l'idoneità all'uso dei locali e degli impianti.

(È approvato).

ART. 11.

(Vigilanza e controllo).

1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità.

2. I Ministeri suddetti possono avvalersi, per lo svolgimento dei compiti di

cui al comma 1, dell'attività di un organismo specificamente abilitato, costituito da un consorzio volontario di produttori che:

a) sia retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità;

b) comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.

3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 1 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità.

(È approvato).

ART. 12.

(Strumenti e tariffe di controllo).

1. Il consorzio volontario di produttori di cui al comma 2 del precedente articolo 11, ove specificamente abilitato, fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni nonché i sigilli di cui controlla l'applicazione, presenza alla apposizione del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito della attuazione della presente legge.

2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dal consorzio abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le tariffe delle operazioni e prestazioni eseguite dal consorzio abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai ministeri vigilanti.

4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dal consorzio abilitato, comporta la interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile della prosecuzione delle stesse operazioni o prestazioni nonché del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.

5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'articolo 2758 del codice civile.

(È approvato).

CAPO IV.

SANZIONI

SEZIONE I.

Sanzioni penali.

ART. 13.

(Norme penali relative alla tipicità del prodotto).

1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettere a), b) e d), 8, comma 1, e 9, commi 2 e 4, è punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da due milioni a venti milioni di lire.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato.

3. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

giano può essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.

(È approvato).

ART. 14.

(Norme penali relative alla contraffazione del contrassegno).

1. Chiunque contraffà o altera il contrassegno oppure lo detiene o lo usa contraffatto o alterato è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da cinque a cinquanta milioni di lire.

2. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dalla applicazione della sanzione penale, può essere privato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi ad un anno, dei prosciutti che in quel periodo completano il periodo minimo di stagionatura.

(È approvato).

ART. 15.

(Norme penali relative alla contraffazione del timbro e del sigillo).

1. Chiunque contraffà o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da due a venti milioni di lire.

2. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile del diritto di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi.

(È approvato).

ART. 16.

(Aggravamento delle sanzioni e pubblicazione della sentenza di condanna).

1. Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione.

2. La sentenza di condanna per i reati previsti dai precedenti articoli è pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.

(È approvato).

SEZIONE II.

Sanzioni amministrative.

ART. 17.

(Sanzioni relative alla regolarità della produzione animale).

1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 4 per suini non allevati ed alimentati conformemente alle prescrizioni di cui al medesimo articolo 4 ovvero a quanto disposto dalla presente legge è punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi.

2. Chiunque falsifica il certificato di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

3. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce suine non accompagnate dai prescritti certificati e chiunque ne fa uso indebito è punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi o con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire.

(È approvato).

ART. 18.

(Sanzioni per controlli e ispezioni).

1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui al precedente articolo 10 sono puniti:

a) l'allevatore con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;

b) il macellatore con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;

c) il produttore con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;

d) il commerciante o qualsiasi altro soggetto diverso da quelli indicati alle precedenti lettere a), b), c), con la sanzione pecuniaria da centomila ad un milione di lire.

2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dal consorzio abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 19.

(Sanzioni relative al sigillo).

1. Il produttore che fa uso irregolare del sigillo, ivi compresa la apposizione dello stesso su cosce suine prive del timbro indelebile, è punito con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire o con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi.

2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non conformi alla presente legge, al regolamento di esecuzione o alle prescrizioni emanate al riguardo dal consorzio abilitato è punito con la sanzione pecuniaria di diecimila lire per ogni coscia.

3. L'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2, comporta — senza far decadere l'obbligo di corresponsione delle tariffe di cui al precedente articolo 12 — la asportazione dei sigilli indebitamente applicati.

(È approvato).

ART. 20.

(Sanzioni relative alla denominazione al confezionamento e alla etichettatura).

1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettera c), 8, comma 2, e 9, commi 1 e 3, della presente legge nonché le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di Parma, è punito qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione pecuniaria da un milione a dieci milioni di lire.

2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, può essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.

(È approvato).

ART. 21.

(Norme procedurali).

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore stesso delle proprie controdeduzioni.

2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organo accertatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni il suddetto organo, qualora accerti la sussi-

stenza del fatto contestato, ne dà comunicazione all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perché proceda alla erogazione della sanzione amministrativa.

4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.

5. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi è consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutività della sanzione amministrativa.

(È approvato).

CAPO V.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

(Parere per l'inserimento nella zona tipica di industrie insalubri).

1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di Parma, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2 di industrie insalubri di prima classe — così come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; — e di ogni altra attività che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali, è subordinato al preventivo favorevole parere del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.

(È approvato).

ART. 23.

(Norme di esecuzione).

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di Parma;

b) le fasi di produzione e le modalità di lavorazione del prosciutto di Parma, atti a conferire, mantenere e migliorare le tradizionali caratteristiche qualitative del prodotto;

c) la determinazione e le modalità dell'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge, ivi compresa la apposizione del contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente articolo 6;

d) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto di Parma;

e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di Parma;

f) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente articolo 11 ed i poteri riconosciuti agli incaricati di tale consorzio;

g) la definizione di produttore del prosciutto di Parma ai fini della applicazione del precedente articolo 11, comma 2.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 24.

(Abrogazioni ed entrata in vigore).

1. È abrogata la legge 4 luglio 1970, n. 506.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, continuano ad applicarsi in quanto compatibili fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Rimangono in vigore i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1978, 9 ottobre 1978 e 4 agosto 1986.

4. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).***Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Borri ed altri: « Tutela della denominazione di origine "prosciutto di Parma" » (1270):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Battaglia Pietro, Binelli, Borri, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Caradonna, Carrus, Civita, Crescenzi, Cristoni, Diglio, Fachin Schiavi, Felissari, Fumagalli Carulli, Grilli, Grosso, Lavorato, Manna, Martino, Montali, Montecchi, Nardone, Orciari, Orsini Gianfranco, Pellizzari, Poli, Prandini, Rabino, Ricci, Russo Ferdinando, Toma, Torchio, Zambon, Zampieri, Zuech.

Seguito della discussione della proposta di legge Bortolani ed altri: Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (1420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bortolani ed altri: « Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto ».

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I.

DENOMINAZIONE D'ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL « PROSCIUTTO DI MODENA »

ART. 1.

(Denominazione d'origine e zona di produzione).

1. La denominazione « prosciutto di Modena » è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produ-

zione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino orografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzone, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savieno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo D'Enza, Quattro Castella, Ciano D'Enza, Viano, Castelnuovo Monti.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: Fontanelice, Casal Fiumanese.

1. 1.

Ricci, Solaroli.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 1. *(È approvato).*

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Caratteristiche delle parti utilizzate e stagionatura).

1. Il « prosciutto di Modena » si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in

stabulazione nel territorio nazionale, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al 10 per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.

2. La stagionatura del prodotto denominato « prosciutto di Modena » non può essere inferiore a nove mesi a partire dall'ingresso della coscia fresca nello stabilimento di stagionatura.

3. Le cosce fresche del « prosciutto di Modena » non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.

(È approvato).

ART. 3.

(Caratteristiche del prodotto).

1. Le particolari caratteristiche qualitative del « prosciutto di Modena » al termine della stagionatura rispondono ai seguenti requisiti:

a) forma a pera, con esclusione del piedino, ottenuta con la eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura e asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;

b) peso minimo non inferiore a chilogrammi 7;

c) colore rosso vivo del taglio;

d) sapore sapido ma non salato;

e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago;

f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.

(È approvato).

CAPO II.

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

ART. 4.

(Controlli).

1. Le imprese produttrici del « prosciutto di Modena » presenti nella zona del bacino del Panaro di cui all'articolo 1 e operanti nei comuni, di cui al medesimo articolo sono tenute a consentire ispezioni ai locali ove avviene la lavorazione, nonché controlli, verifiche ed esami delle carni da lavorare o lavorate e dei procedimenti di lavorazione nonché in ordine alla tenuta della documentazione comprovante l'osservanza delle norme previste dalla presente legge.

2. Le imprese produttrici di « prosciutto di Modena » devono essere autorizzate ai sensi delle vigenti leggi sanitarie nonché, con autonomo atto, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alla verifica della qualità e della tipicità del prodotto e alla idoneità della produzione a conformarsi al dettato della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

(Contrassegni per la commercializzazione).

1. All'atto dell'introduzione negli stabilimenti di lavorazione la coscia fresca di suino deve essere provvista di un marchio indelebile o di un sigillo atti a garantire la provenienza del prodotto dalle zone di cui all'articolo 2 e la data di inizio della stagionatura, nonché accompagnata dalla documentazione necessaria, ancorché cumulativa per più pezzi, atta a garantire la corrispondenza del prodotto a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.

2. Al momento dell'immissione al consumo il « prosciutto di Modena » deve riportare su una delle due guance un particolare contrassegno indelebile che garan-

tisca la qualità e l'origine del prodotto e che consenta l'individuazione puntuale del produttore.

3. Il « prosciutto di Modena » può essere commercializzato anche frazionato purché su ogni pezzo o porzione compaia la qualificazione del prodotto. In tal caso il contrassegno di qualità e di individuazione puntuale del produttore è apposto sull'involucro di contenimento del pezzo o porzione.

(È approvato).

CAPO III.

VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI

ART. 6.

(Vigilanza).

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è attribuita per quanto di rispettiva competenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 7.

(Vigilanza delegata).

1. Con apposito decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, l'incarico della vigilanza di cui all'articolo 6 può essere demandato ad un consorzio volontario di produttori avente i seguenti requisiti:

a) rappresenti non meno del 50 per cento dei produttori operanti nella zona delimitata ai sensi dell'articolo 1 e che lavorino non meno del 50 per cento della produzione accertata nell'ultimo triennio;

b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio stesso, a parità di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi nel rispetto della presente legge;

c) offra la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza.

2. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio eventualmente affidatario dell'incarico di vigilanza sono preventivamente approvate con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.

3. Il consorzio ove delegato è assistito da una commissione tecnico-scientifica comprendente un esperto di chiara fama, un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un esperto nominato dal Ministro della sanità, e tre esperti nominati dal Presidente della Giunta della regione Emilia-Romagna sentiti i presidenti delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Tale commissione è presieduta dal presidente del Consorzio del prosciutto di Modena.

(È approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

ART. 8.

(Disposizioni penali).

1. Chiunque produce, pone in vendita e/o immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino a un massimo di cinque milioni di lire.

2. Alla stessa pena è soggetto chiunque fa uso della denominazione « prosciutto di Modena », accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione « prosciutto di Modena » — o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

(*Contraffazione*).

1. Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, e del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione.

2. In casi di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque alla esportazione in paese straniero — sotto la denominazione di cui all'articolo 1 — prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui all'articolo 8 e al precedente comma 1 sono raddoppiate.

(È approvato).

ART. 10.

(*Impedimento alle verifiche e falsa documentazione*).

1. Chiunque — per quanto attiene alla produzione del prosciutto di Modena — impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 4 è punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 4 è punito con la multa da lire 80 mila a lire 400 mila.

2. Lo stesso, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, può essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata dall'articolo 5 per un periodo da 1 a 6 mesi.

(È approvato).

ART. 11.

(*Pubblicazione della sentenza*).

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano ed uno di settore.

(È approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 12.

(*Norme di esecuzione*).

1. Le norme di esecuzione della presente legge sono definite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.

2. Le norme di esecuzione in particolare:

a) disciplinano le tecniche ed il ciclo di preparazione del « prosciutto di Modena » in riferimento agli usi tradizionali osservati nel tempo;

b) determinano i mezzi di controllo della produzione;

c) definiscono le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 4, per l'adozione del contrassegno di cui all'articolo 5, e per

l'applicazione dei marchi, dei sigilli e dei contrassegni a garanzia dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge;

d) dispongono in ordine all'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 4.

3. Per i compiti di cui alla presente legge i Ministeri interessati possono delegare le regioni nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bortolani ed altri: « Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto » (1420):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Battaglia Pietro, Binelli, Borri, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Caradonna, Carrus, Civita, Crescenzi, Cristoni, Diglio, Fachin Schiavi,

Felissari, Fumagalli Carulli, Grilli, Grosso, Lavorato, Manna, Martino, Montali, Montecchi, Nardone, Orciari, Orsini Gianfranco, Pellizzari, Poli, Prandini, Rabino, Ricci, Russo Ferdinando, Toma, Torchio, Zambon, Zampieri, Zuech.

Seguito della discussione della prososta di legge Campagnoli: Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Campagnoli: « Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto ».

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO I.

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

ART. 1.

1. La denominazione « salame di Varzi » è riservata al salame le cui fasi di produzione, della scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cesima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavatta-

rello, tutti facenti parte della Comunità Montana n. 1 - Oltrepò Pavese - con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese, Ruino.

2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche dipendono da particolari metodi della tecnica di produzione e dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il « salame di Varzi » deve essere prodotto con carni fresche provenienti da suini:

a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo di o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del « salame di Varzi », o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini;

b) che, dopo il periodo di finissaggio, alimentati cioè negli ultimi tre mesi seguendo la pratica tradizionale, abbiano raggiunto un peso vivo minimo di chilogrammi 150;

c) abbattuti e perfettamente dissanguati presso il singolo produttore o comunque nella zona di produzione del « salame di Varzi » previa una sosta di almeno dodici ore e tenuti completamente a digiuno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Il « salame di Varzi » deve essere prodotto in base alle disposizioni dei commi seguenti.

2. I tagli di carne che possono essere impiegati sono: spalla, cosci, lonza, filetto, coppa opportunamente snervata,

panettoni convenientemente mondati, triti di prima qualità. Il grasso da impiegarsi è esclusivamente quello: del guanciale, della testata di spalla, del culatello e lardello, con esclusione dell'uso di carne congelata o comunque conservata.

3. La resa in pasta di salame si deve aggirare sul 28-33 per cento del peso dell'animale vivo, non usando coppe e pancette; sul 35-40 per cento se si usa la totalità dei tagli elencati al comma 2.

4. Il rapporto di carne/grasso presente nell'impasto deve essere per ogni quintale di carne magra 40/45 chilogrammi (30-33 per cento) di grasso elencato al comma 2.

5. La grana della carne e del grasso costituenti la pasta di salame deve corrispondere all'impiego di uno stampo con fori da 12 millimetri.

6. Il budello da impiegarsi per l'insaccato deve essere di maiale ed il prodotto ottenuto, opportunamente forellato, deve essere legato, con spago, a maglia fitta o con altro idoneo materiale.

7 La miscela di salagione deve essere costituita da: sale marino, sodio, nitrato e/o sodio nitrito per quanto consentito, pepe nero solo in grani, infuso di aglio e vini rosso filtrato.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 6, sono soppresse le parole: o con altro idoneo materiale.

3. 1. Campagnoli.

L'emendamento mira ad impedire che il budello da impiegarsi per l'insaccato possa essere, ad esempio, di plastica, materiale che impedirebbe la respirazione e, quindi, la stagionatura del prodotto.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. L'asciugatura e la stagionatura devono avvenire in locali convenientemente areati, con opportune attrezzature e tecniche, in funzione delle caratteristiche climatiche e dell'orientamento. Il periodo minimo di stagionatura varia in funzione della pezzatura del prodotto.

(È approvato).

ART. 5.

1. Sono caratteristiche merceologiche del « salame di Varzi »:

a) la pezzatura che presenta le seguenti distinzioni:

1) Salame di Varzi – Filzetta: peso da chilogrammi 0,5 a chilogrammi 0,7 – Periodo minimo di stagionatura 45 giorni;

2) Salame di Varzi – Filzettone: peso da chilogrammi 0,7 a chilogrammi 1 – Periodo minimo di stagionatura 60 giorni;

3) Salame di Varzi – Sottocrespone a budello semplice: peso da chilogrammi 1 a chilogrammi 2 – Periodo minimo di stagionatura 120 giorni;

4) Salame di Varzi – Cucito a budello doppio: peso da chilogrammi 1 a chilogrammi 2 e più – Periodo minimo di stagionatura 180 giorni;

b) la tenerezza ed il colore rosso vivo al taglio;

c) l'impasto che deve risultare compatto e la presenza della parte grassa, perfettamente bianca, in giusta proporzione;

d) il sapore dolce e delicato, l'aroma fragrante e caratteristico, strettamente condizionato al lungo periodo di stagionatura.

(È approvato).

CAPO II.

DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

ART. 6.

1. Il « salame di Varzi » deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e l'identificazione del prodotto.

2. I salami, subito dopo l'insaccatura, durante la legatura prima dell'asciugatura, devono essere muniti di sigillo atto a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto da tutti gli articoli precedenti della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

1. Le imprese produttrici del « salame di Varzi » – per quanto attiene a tale specifica produzione – sono tenute a consentire ispezioni ai locali di lavorazione nonché controlli, verifiche, esami, sia delle carni da lavorare o lavorate sia dei metodi di produzione, sia del prodotto in stagionatura, sia in ordine alla tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei salami corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

2. Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che compie tutte le operazioni di lavorazione del salame di Varzi, e sia autorizzata secondo le vigenti leggi sanitarie.

(È approvato).

CAPO III.

VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI

ART. 8.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'in-

dustria del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste — sentita la Regione Lombardia — sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernente in particolare:

a) le modalità e le fasi di preparazione del salame di Varzi sulla base degli usi tradizionali, lealmente e costantemente osservati nel tempo, in forza dei quali il « salame di Varzi » garantisce le proprie caratteristiche qualitative;

b) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 7;

c) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 6;

d) gli organismi per la vigilanza;

e) i sistemi di controllo della produzione del salame e dell'applicazione del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;

f) le modalità per la costituzione di un consorzio volontario tra i produttori al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del salame di Varzi. Tale consorzio dovrà:

1) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori operanti nella zona delimitata all'articolo 1, i quali lavorino non meno del 50 per cento della produzione accertata nell'ultimo anno;

2) essere retto da uno statuto che consenta l'immissione nel consorzio parità di diritti di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi ai sensi della presente legge;

3) offrire la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza. Le eventuali modificazioni allo statuto del consorzio sono preventivamente approvate dai Ministri di cui all'articolo 8, di concerto tra di loro, ai quali spetta anche

ogni controllo sul finanziamento del consorzio stesso.

(È approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

ART. 9.

1. La produzione e la commercializzazione sotto la denominazione di cui all'articolo 1 di salami i quali non abbiano i requisiti e le caratteristiche prescritti dalla presente legge sono puniti a norma delle vigenti leggi contro le frodi. A norma delle medesime leggi sono altresì previsti l'uso della predetta denominazione accompagnata da qualificativi di qualsiasi genere che costituiscano deformazioni della denominazione stessa nonché l'uso di indicazioni atte a trarre in inganno l'acquirente.

(È approvato).

ART. 10.

1. La contraffazione, l'alterazione e l'uso illecito dei sigilli e dei contrassegni di cui al precedente articolo 6 vengono puniti come previsto dal precedente articolo 9.

(È approvato).

ART. 11.

1. Qualsiasi impedimento all'effettuazione delle verifiche di cui al precedente articolo 7 e la tenuta di una falsa documentazione sono puniti con una multa da 2 a 5 milioni.

(È approvato).

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Campagnoli: « Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi. delimitazione della zona di

produzione e caratteristiche del prodotto » (690):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Battaglia Pietro, Binelli, Borri, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Caradonna, Carrus, Civita, Crescenzi, Cristoni, Diglio, Fachin Schiavi, Felissari, Fumagalli Carulli, Grilli, Grosso, Lavorato, Manna, Martino, Montali, Montecchi, Nardone, Orciari, Orsini Gianfranco, Pellizzari, Poli, Prandini, Rabino, Ricci, Russo Ferdinando, Toma, Torchio, Zambon, Zampieri, Zuech.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO